

**COMUNE DI SAN MINIATO**  
*(Provincia di Pisa)*

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
(TARI)**

In vigore dal 01/01/2020

## INDICE

<u>CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....</u>	<u>4</u>
<u>Art.1 - Oggetto del Regolamento.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 3 - Presupposti della tassa.....</u>	<u>4</u>
<u>Art. 5 - Costo di gestione e determinazione della tariffa.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 6 - Articolazione della tariffa.....</u>	<u>6</u>
<u>Art. 7 - Modalità di computo delle superfici.....</u>	<u>7</u>
<u>Art. 8 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.....</u>	<u>9</u>
<u>Art.9 - Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.....</u>	<u>9</u>
<u>CAPO II - UTENZE DOMESTICHE.....</u>	<u>11</u>
<u>Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile.....</u>	<u>11</u>
<u>CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile.....</u>	<u>12</u>
<u>CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.....</u>	<u>12</u>
<u>Art. 14 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.....</u>	<u>15</u>
<u>CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI.....</u>	<u>15</u>
<u>Art.15 - Riduzioni tariffarie.....</u>	<u>15</u>
<u>Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa.....</u>	<u>18</u>
<u>CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 18 - Riscossione.....</u>	<u>20</u>
<u>Art. 19 - Rateizzazioni.....</u>	<u>21</u>
<u>Art. 20 - Funzionario Responsabile.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 21 - Controlli.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 22 - Accertamenti.....</u>	<u>22</u>
<u>Art. 23 - Contenzioso.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 24 - Sanzioni e interessi.....</u>	<u>23</u>
<u>Art. 25 - Ravvedimento operoso.....</u>	<u>24</u>
<u>Art. 26 - Riscossione coattiva.....</u>	<u>25</u>

<u>Art. 27 - Rimborsi.....</u>	<u>25</u>
<u>CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 28 - Norme finali.....</u>	<u>25</u>
<u>Art. 29 - Entrata in vigore.....</u>	<u>25</u>

## CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art.1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti, istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., nel territorio del Comune di San Miniato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446.

2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

### Art. 2 - Natura della tassa sui rifiuti

1. La tassa sui rifiuti (TARI) ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 della L. 147/2013.

### Art. 3 - Presupposti della tassa

1. Presupposto della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

a) locali: le strutture anche non stabilmente infisse al suolo, chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;

b) aree scoperte: sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;

c) utenze domestiche: le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;

d) utenze non domestiche: le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche si considerano suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento o suppellettili e con almeno un servizio di fornitura di energia elettrica/acqua/gas attivo.

4. Le utenze non domestiche, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi e/o impianti e/o attrezzature e con almeno un servizio di fornitura di energia elettrica/acqua/gas attivo.

5. Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni e le aree comuni condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

6. Sono escluse dalla tassazione le superfici:

- a. destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;

- b. destinate esclusivamente e permanentemente a luogo di culto, purché riconosciuti dalla legge;
- c. destinate a istituzioni scolastiche statali per le quali si applica l'art. 33-bis del D.L. 31.12.2007 n. 248 come convertito con L. 28.2.2008 n. 31;
- d. ove si esercitano le funzioni e servizi propri dell'amministrazione comunale, compresi i locali e aree degli impianti sportivi e delle palestre anche conferiti a terzi e destinati all'esercizio dell'attività agonistico-sportiva. Restano soggette TARI solo le zone in cui si trovano punti di ristoro o comunque si svolgono attività di natura commerciale;
- e. i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili;
- f. le aree adibite esclusivamente al transito o alla sosta gratuita dei veicoli. Per gli impianti di distribuzione dei carburanti è determinata la superficie convenzionale di mq 20 per ciascuna pompa di erogazione;
- g. le unità immobiliari in ristrutturazione o dichiarate inagibili o non allacciate ai servizi di acqua, luce e gas (restano comunque soggette a tassazione le unità immobiliari diverse dalle unità abitative non allacciate ai servizi di acqua, luce e gas). In tal caso il contribuente con apposita istanza, deve dare comunicazione di ciò al concessionario. Il concessionario effettua il sopralluogo per verificare la sussistenza delle condizioni di fatto dichiarate dal contribuente. La non assoggettabilità a tassazione decorre dal mese successivo a quello di ricezione dell'istanza da parte del concessionario. Il contribuente è obbligato a comunicare al concessionario il superamento della condizione di fatto entro 60 giorni dal loro verificarsi. Nel caso in cui la ristrutturazione o l'inagibilità o la mancanza di allacci ai servizi a rete riguardi l'unità immobiliare ove il contribuente ha fissato la residenza anagrafica, questi è obbligato a dichiarare ove è domiciliato e a pagare la tassa per i rifiuti per l'unità immobiliare oggetto di domicilio.

7. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

8. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.

9. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 4 Decorrenza dell'obbligazione**

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetto dal giorno di intervenuta variazione.

3. La decorrenza della tassa per inizio occupazione, variazione e cessazione, ha effetto dal mese successivo a quello in cui si è verificato il relativo evento.

### **Art. 5 - Costo di gestione e determinazione della tariffa**

1. La gestione dei rifiuti, attività "di pubblico interesse", comprende la raccolta, il trasporto, il riciclaggio, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e di quelli assimilati, nonché lo spazzamento stradale.

2. La tassa sui rifiuti deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

3. I costi del servizio sono definiti ogni anno in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto in base ai criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 ed in base ai criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti di cui alla delibera n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

4. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

5. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

6. La tariffa è determinata per anno solare sulla base del Metodo Tariffario (MTR) predisposto annualmente dal gestore, trasmesso all'Ente territorialmente competente per la validazione e successivamente inviato, per la relativa approvazione, all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), unitamente ai corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

7. La tariffa è determinata sulla base del Piano finanziario approvato con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità, salvo diversa previsione di legge.

8. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

### **Art. 6 - Articolazione della tariffa**

1. La tariffa è composta da:

- a. una quota fissa relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio, ai costi comuni riferiti alle attività di accertamento e riscossione, alla gestione del rapporto con gli utenti anche mediante sportelli dedicati e call-center, alla promozione di campagne ambientali e alle iniziative volte alla prevenzione della produzione dei rifiuti urbani, ai costi generali di gestione e ai crediti inesigibili, ai costi d'uso del capitale comprensivi della componente a copertura degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi e alla remunerazione del capitale investito, nonché, in linea generale, a tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire;

- b. una quota variabile relativa alle componenti a copertura dei costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti indifferenziati e differenziati, dei costi per le attività di trattamento e smaltimento/recupero al netto della somma dei proventi derivanti dalla vendita di materiali e dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio, nonché, in linea generale, tutte le componenti di costo previste dalla delibera di ARERA n. 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 e da eventuali successive disposizioni che dovessero intervenire.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine, i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche sono determinati anche in base ai coefficienti di produttività Kd di cui alla tabella 4a, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

4. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

5. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito si considerano utenze domestiche condotte da un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative; se l'occupante o il detentore è una persona giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali si considerano utenze non domestiche.

6. Per assicurare la riduzione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, la tariffa relativa alle stesse, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta, nell'ambito della deliberazione di approvazione delle tariffe, fino ad un massimo del 10% .

### **Art. 7 - Modalità di computo delle superfici**

1. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore al metro quadrato.

2. Per le altre unità immobiliari, iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie calpestabile arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie sia pari o superiore ovvero inferiore al metro quadrato.

3. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa ove si formano, in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. La superficie calpestabile è misurata come segue:

- a. la superficie dei locali assoggettabile a tassa è misurata al netto dei muri, pilastri, ed escludendo i balconi e le terrazze;
- b. la superficie delle aree esterne assoggettabile a tassa delle utenze non domestiche è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni su di esse insistenti. Per la sua determinazione si può tenere conto di quella risultante dall'atto di provenienza o dal contratto di affitto, se si tratta di aree di proprietà privata, ovvero dall'atto di concessione se si tratta di aree di proprietà pubblica;

- c. nel calcolare il totale delle superfici, le frazioni di metro quadrato inferiori a 0,50 vanno trascurate, quelle superiori vanno arrotondate ad un metro quadrato;
- d. per i locali o le aree ove si svolgono attività produttive, commerciali o di servizi, e nei quali si producono anche rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, al cui smaltimento il produttore provvede direttamente, e per i quali sia difficoltoso individuare con precisione quelli ove si producano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati o pericolosi, la superficie, ai fini dell'applicazione della quota fissa e della quota variabile della tassa, è determinata in modo forfettario. La misura della superficie imponibile per ciascuna delle sottoelencate attività è definita in misura percentuale rispetto alla superficie calpestabile:
- 40% per le officine meccaniche, riparazione auto, moto, cicli, macchine agricole, elettrauto;
  - 40% per macellerie, pescherie;
  - 40% per le officine di carpenteria metallica e prefabbricati in genere;
  - 80% per le tipografie;
  - 30% per le autocarrozzerie;
  - 60% per la produzione di ceramiche;
  - 80% per la decorazione e la molatura;
  - 60 % per le falegnamerie;
  - 90% per i laboratori di analisi, di odontotecnico e di veterinario;
  - 20% per i gommisti;
  - 40 % per i calzaturifici;
  - 60% per la galvanotecnica e le verniciature;
  - 80% per le lavanderie ed i laboratori fotografici;
  - 20% per l'artigianato o l'industria chimica;
  - 80% per l'artigianato o l'industria tessile;
  - 60% per gli ospedali, le case di cura e di riposo;
  - 40% per le cantine e frantoi;
  - 25% per il florovivaismo;
  - 70% per le altre attività.
- e. Per poter escludere in modo forfettario la superficie ove si formano, anche rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, l'utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Tale documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13.



4. Ai fini della dichiarazione per la TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tariffa di igiene ambientale di cui all'art. 49 del D. Lgs. 5.2.1997 n. 49 o di cui all'art. 238 del D. Lgs. 3.4.2006 n. 152 o del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'art. 14 del D.L. 6.12.2011 n. 201 convertito con L. 22.12.2011 n.214.

5. Per poter escludere la superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, l'utente deve produrre al concessionario idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Tale documentazione deve essere prodotta all'atto della dichiarazione di cui all'art. 13.

#### **Art. 8 - Individuazione di ulteriori superfici da sottrarre all'assimilazione.**

1. In attuazione della prima parte del terzo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali aree di produzione di rifiuti speciali non assimilabili, quelle parti di superfici dei locali e/o delle aree scoperte operative ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

2. In attuazione della seconda parte del terzo periodo del comma 649 dell'art. 1 della Legge 147/2013, si individuano, quali magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegate all'esercizio delle attività produttive, quei locali destinati esclusivamente a magazzini adibiti a deposito temporaneo delle materie prime e/o merci purché intermedi e strettamente funzionali al ciclo produttivo esercitato dalle attività industriali e/o artigianali di cui alle categorie 20 e 21 del DPR 158/99, nonché fisicamente contigui alle aree di lavorazione ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

3. Al fine dell'applicazione del comma 2, si precisa che:

- a. il termine "merci" deve intendersi quale materiale necessario al ciclo produttivo e non prodotti finiti e/o semilavorati pronti per la loro commercializzazione;
- b. sono esclusi dall'ambito applicativo del presente articolo i magazzini di prodotti finiti e/o semilavorati in quanto funzionalmente collegati all'attività di commercializzazione e non di lavorazione.

4. A pena di decadenza dell'esclusione prevista dal presente articolo, l'azienda interessata dovrà presentare apposita dichiarazione, nei modi e nei tempi previsti dal successivo articolo 13, nella quale dichiarerà le superfici delle aree di produzione di cui al comma 1 del presente articolo e le superfici dei magazzini di cui al comma 2 sempre del presente articolo.

#### **Art.9 - Rifiuti Speciali assimilati agli urbani.**

1. I rifiuti speciali sono assimilati agli urbani, e conseguentemente possono essere conferiti al gestore del servizio di igiene ambientale e ammessi allo smaltimento in impianti di discarica, sempre che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili a quelli di seguito elencati:

- imballaggi in genere (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte e lattine e simili);

- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane; cassette, pallets;
- accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e di sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da altri materiali;
- rifiuti ingombranti analoghi a quelli di cui al punto 2) del terzo comma dell'art.2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 915/1982;
- imbottiture, isolanti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali, e simili;
- moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- manufatti di ferro tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivati dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, sanse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche i derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura, e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

2. Per ciascuna delle succitate tipologie di rifiuti, sempre che siano in possesso dei requisiti previsti dalle leggi vigenti e indicati nella deliberazione del CIPE del 27 luglio 1984, il limite quantitativo

massimo da conferire alla privativa pubblica è fissato in 7 Kg/mq all'anno per ciascuna tipologia di rifiuto di cui al comma 1.

3. Per poter escludere la superficie ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilabili per le condizioni previste dal precedente comma 2, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a propria cura e spese i relativi produttori, l'utente deve produrre al concessionario, ovvero all'Ente impositore, idonea documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati o pericolosi. Le condizioni previste dal precedente comma 2 e la relativa documentazione comprovante lo smaltimento a termini di legge dei rifiuti speciali non assimilati, deve essere prodotta ogni anno entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge per la presentazione del M.U.D. relativamente agli smaltimenti effettuati nell'anno precedente. L'esclusione vale per l'anno successivo.

## CAPO II - UTENZE DOMESTICHE

### Art. 10 - Utenze domestiche: quota fissa e quota variabile

1. Per le utenze domestiche la tassa è applicata a carico dell'intestatario maggiorenne della scheda di famiglia anagrafica, nel caso in cui l'occupante i locali sia ivi residente, o, negli altri casi, a carico del maggiorenne che ha comunque a disposizione i locali.

2. Per i nuclei familiari residenti nel Comune, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici. Il Comune, attraverso i propri uffici anagrafe e centro elaborazione dati, esporta le variazioni anagrafiche secondo la cadenza semestrale, in occasione dell'emissione delle bollette del semestre successivo e le trasmette, sulla base del tracciato record concordato tra le parti, al Concessionario.

3. Per le unità immobiliari a uso abitativo e le relative pertinenze occupate da due o più nuclei familiari la tassa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, che sono tenuti al suo pagamento con vincolo di solidarietà e che sono tenuti a denunciare al concessionario lo stato di fatto di convivenza di più nuclei familiari.

4. Per le utenze domestiche non occupate da nuclei familiari ivi residenti è prevista l'applicazione dello schema tariffario determinato per le utenze domestiche occupate da residenti, considerando il numero di occupanti dichiarati dall'utente nella dichiarazione di cui all'art. 13. In mancanza del numero di occupanti dichiarato dall'utente si assume il nucleo di uno, salva la possibilità del Concessionario di accertare un diverso numero di occupanti.

5. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota fissa della tariffa dell'utenza domestica è data dalla quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle utenze domestiche, moltiplicato per la superficie occupata da ciascuna utenza, corretta con un coefficiente  $K_a$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 158/1999, la quota variabile della tariffa applicata alle utenze domestiche è data dalla quota variabile unitaria, corrispondente al rapporto tra la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche e il numero totale delle utenze domestiche in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare, moltiplicata per il costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche, corretta con un coefficiente  $K_b$ , stabilito dal Consiglio Comunale in funzione del numero di componenti il nucleo familiare dell'utenza.

## **CAPO III - UTENZE NON DOMESTICHE**

### **Art. 11 - Utenze non domestiche: quota fissa e quota variabile**

1. Nelle utenze non domestiche rientrano tutti i locali ed aree diversi dall'uso abitativo, classificati sulla base del D.P.R. n. 158/1999.
2. Ai fini dell'applicazione della tassa ciascun locale o area delle utenze non domestiche è classificato in relazione alla sua destinazione d'uso tenuto conto della potenzialità di produzione dei rifiuti per categorie omogenee.
3. La quota fissa della tassa dell'utenza non domestica è data dal prodotto della quota fissa unitaria, corrispondente al rapporto tra i costi fissi addebitabili alle utenze non domestiche e le superfici imponibili complessive risultanti sul territorio comunale, riferibili alle medesime utenze, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_c$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
4. La quota variabile della tassa applicata alle utenze non domestiche è data dal prodotto del costo unitario, corrispondente al rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche, per la superficie occupata da ciascuna utenza, per il coefficiente potenziale di produzione  $K_d$  stabilito dal Consiglio Comunale per ciascuna categoria di utenza.
5. Il Comune, attraverso il proprio ufficio SUAP e servizio elaborazione dati, trasmette mensilmente al Concessionario, sulla base del tracciato record da concordare tra le parti, le variazioni relative alle attività produttive in modo che il Concessionario possa emettere l'avviso di liquidazione della tassa.

## **CAPO IV - MODALITA' GESTIONALI**

### **Art. 12 - Tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente**

1. Sulla tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale è calcolato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo della TARI, ed è riscosso con le stesse modalità dallo stesso soggetto che riscuote la tassa sui rifiuti (TARI).
3. Il Comune riversa all'Amministrazione provinciale il tributo provinciale di cui al comma 1 secondo la periodicità e con le modalità concordate tra le parti, al netto dell'aggio previsto dall'art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992. A partire dal 01 giugno 2020 l'Agenzia delle Entrate effettuerà sui versamenti in F24 la ripartizione della Tefa direttamente alla Provincia di competenza.

### **Art. 13 - Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione**

1. I soggetti che occupano, detengono o possiedono i locali o le aree scoperte, anche se esenti dalla tassa sui rifiuti, devono presentare apposita dichiarazione al Concessionario:
  - a) entro 60 giorni dall'inizio del possesso o della detenzione dei locali o delle aree assoggettabili alla tassa;

b) entro 60 giorni dal verificarsi di variazioni sull'immobile o dalle condizioni soggettive, nonché dalla cessazione del possesso, dell'occupazione o detenzione.

Per usufruire delle agevolazioni/riduzioni disciplinate dal presente regolamento ed al verificarsi della perdita dei requisiti ivi previsti deve essere presentata apposita dichiarazione.

Nel caso di locali in multiproprietà e di centro commerciale integrato è l'amministratore, o comunque il soggetto che gestisce i servizi comuni, ad ottemperare all'obbligo di dichiarazione, e lo stesso è responsabile del versamento della tassa, ferma rimanendo la responsabilità solidale dei multiproprietari e dei possessori o detentori dei locali che costituiscono il centro commerciale integrato.

La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti il nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

## 2. La dichiarazione per le utenze domestiche deve contenere:

- a. le generalità dell'utente e la sua residenza;
- b. il codice fiscale;
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili;
- g. il numero degli occupanti l'immobile nel caso in cui in esso non vi siano soggetti che vi hanno fissato la residenza, oppure le generalità dei componenti i nuclei familiari nel caso in cui due o più nuclei familiari vi abbiano fissato la residenza. Il concessionario, acquisite dall'ufficio anagrafe del Comune le variazioni dei nuclei familiari, provvede ad aggiornare il numero dei componenti nella banca dati per la determinazione della tariffa;
- h. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

## 3. La dichiarazione per le utenze non domestiche deve contenere:

- a. la ragione sociale, la sede o il domicilio fiscale, e le generalità complete di una delle persone che hanno la rappresentanza;
- b. il codice fiscale e la partita IVA;
- c. l'eventuale diverso indirizzo presso il quale trasmettere comunicazioni e bollettini di pagamento, l'indirizzo di posta elettronica e, dove dovuta e/o disponibile, l'indirizzo di posta elettronica certificata;
- d. l'ubicazione dell'immobile cui si riferisce la dichiarazione: indirizzo incluso il numero civico principale del fabbricato, il piano, la scala e il numero interno;
- e. il titolo qualificativo dell'occupazione (proprietà, locazione, ...);
- f. gli identificativi catastali dei locali e delle aree occupate (foglio, particella, tipo particella, subalterno), nonché le relative superfici calpestabili specificando per ciascuna di esse l'attività che vi è svolta ed anche le superfici escluse ai sensi degli art. 8;
- g. il tipo di attività svolto e il codice ATECO relativo all'attività prevalente, assegnato dalla CCIAA o dagli ordini professionali;
- h. in caso di dichiarazione iniziale, la data di inizio occupazione o conduzione dei locali e delle aree e le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto dal quale è stato ricevuto l'immobile;
- i. in caso di dichiarazione di variazione, l'indicazione e la data delle mutazioni che si sono verificate rispetto alla precedente dichiarazione;
- j. in caso di dichiarazione di cessazione, la data di fine occupazione dei locali e delle aree, le generalità e la residenza, oppure la denominazione sociale o la ragione sociale e la sede, del soggetto cui è stato rilasciato l'immobile, nonché il nuovo indirizzo presso il quale ricevere eventuali comunicazioni;
- k. la data di presentazione della dichiarazione e la sottoscrizione.

4. La dichiarazione di cui al comma 1 è redatta sugli apposti modelli, ed ha effetto anche per gli anni successivi, qualora gli elementi impositivi rimangano invariati, ad eccezione di agevolazioni ed esenzioni.

5. Il caso di variazione delle condizioni riferite ai dati dichiarati comporta obbligo per il contribuente di presentare una dichiarazione entro 60 giorni dalla variazione medesima.

6. I soggetti di cui al comma 1 che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tariffa di igiene ambientale (TIA) o del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto riguarda le dichiarazioni di cui al comma 1.

7. Fermo restando quanto previsto dall'art. 22, in caso di presentazione dell'istanza da parte dell'utente oltre i termini di cui al comma 1, questa ha effetti a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione, fatte salve le duplicazioni di iscrizione a ruolo per il medesimo immobile e per la stessa superficie imponibile, per le quali si può procedere anche alla cancellazione d'ufficio, così come per le cessazioni comprovate da atti e documenti ufficiali. In entrambi i casi la cancellazione decorrerà dall'effettiva data di cessazione.

**Art. 14 - Tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati.**

1. E' istituita la tassa giornaliera per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati dovuta, in base a tariffa giornaliera, dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico od aree gravate da servitù di pubblico passaggio.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae, anche in modo discontinuo, per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione, rapportando a giorno la tariffa annuale attribuita alla categoria prevista dal D.P.R. n. 158/1999 maggiorata del 50%.
4. Il Comune trasmette al Concessionario entro il mese di settembre l'elenco delle utenze non domestiche suscettibili di produrre rifiuti assimilati agli urbani che operano per periodi temporanei e ricorrenti e che per il medesimo periodo sono assoggettati a TOSAP.
5. L'obbligo di presentazione della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto mediante il pagamento della tassa rifiuti, da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa o canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

## **CAPO V - RIDUZIONI - AGEVOLAZIONI - CONTRIBUTI - ESENZIONI**

**Art.15 - Riduzioni tariffarie**

1. Per le utenze domestiche che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani con trasformazione biologica mediante composter, cumulo o altro su superficie non pavimentata di pertinenza dei locali o delle aree per i quali pagano la tassa, è prevista la riduzione della quota variabile della tariffa nella misura del 10%. La richiesta di praticare il compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo a quello in cui è stato consegnato il bio-composter. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.
2. L'utenza che intende conferire al centro di raccolta deve esibire il codice fiscale attraverso il quale risalire all'utenza. L'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta riceve una ricevuta indicante il codice fiscale dell'utente che conferisce, il giorno del conferimento, il tipo di rifiuti che conferisce contraddistinto con codice CER ed il peso di ciascuna tipologia di rifiuto. All'utenza domestica che conferisce al centro di raccolta a propria cura i rifiuti urbani, come di seguito identificati, è riconosciuta la riduzione in valore nel limite massimo di conferimento pro-capite come di seguito elencato per ciascun tipo di rifiuto:

Rifiuto	CER	Peso a persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti ingombranti	20 03 07	20,00	0,19

Rifiuto	CER	Peso persona in Kg a semestre	Sconto €/kg
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche RAE (Frigo, clima, grandi bianchi TV e monitor)	20 01 23*	15,00	0,19
	20 01 35*	5,00	
	20 01 36	10,00	
Olii e grassi commestibili	20 01 25	4,00	0,30
Altri olii per motori, ingranaggi e lubrificazione	13 02 08*	2,50	0,30
Metallo	20 01 40	12,50	0,05
Legno che non contenga sostanze pericolose (diverso da quello di cui alla voce 20 01 37)	20 01 38	10,00	0,15
Batterie e accumulatori (Pile esauste) diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33	20 01 34	0,5	0,20
Batterie e accumulatori al piombo di cui alle voci 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03 derivanti dalla manutenzione dei veicoli ad uso privato, effettuata in proprio dalle utenze domestiche	20 01 33*	3,5	0,20
Medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31	20 01 32	0,25	0,67
Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	20 01 27*	0,50	0,33
Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione diversi da quelli di cui alle voci 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03	17 09 04	25,00	0,07
Pneumatici fuori uso	16 01 03	5,00	0,20
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (flaconi vuoti e bombolette spray)	15 01 10*	0,5	0,10
	15 01 11*	0,5	
Rifiuti Biodegradabili (sfalci e potature)	20 02 01	30,00	0,17
Gas in contenitori a pressione	16 05 04*	0,5	0,17
	16 05 05	0,5	
Toner per stampanti esauriti diversi da quelli di cui alla voce 08 03 17	08 03 18	1	0,20



La riduzione è applicata sui conferimenti effettuati per il periodo gennaio-giugno e luglio-dicembre. La riduzione spettante viene liquidata nella bolletta di saldo/conguaglio annuale ed è calcolata in base ai conferimenti effettuati durante il periodo luglio-dicembre dell'anno precedente e gennaio-giugno dell'anno in corso. L'importo massimo spettante e liquidato nella bolletta di saldo/conguaglio è determinato in base alla composizione del nucleo familiare dell'intestatario della bolletta, individuato all'Anagrafe della popolazione del Comune di San Miniato alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, per il calcolo del periodo luglio-dicembre ed alla data del 30 giugno dell'anno in corso, per il periodo gennaio-giugno.

3. Le utenze situate fuori dal centro abitato distanti oltre 500 metri dal cassonetto preposto alla raccolta del rifiuto indifferenziato beneficiano della riduzione del 60% della tariffa. La distanza è misurata sul tratto pedonale più breve dal cassonetto al confine con la proprietà privata posseduta o detenuta o occupata dall'utente. Non usufruisce del beneficio l'utenza servita dal servizio di raccolta domiciliare. La riduzione decorre dal mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. La riduzione sarà applicata alle suddette utenze finché non sarà attivo il servizio di raccolta porta a porta.

4. Utenze non stabilmente attive. Per le abitazioni ad uso domestico, relative ad utenti residenti e non residenti, non occupate per almeno 3 mesi continuativi, si applica un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10% per ogni periodo di almeno tre mesi. Tale riduzione compete soltanto quando il periodo di mancata occupazione venga comunicato al concessionario indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale, e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del concessionario. La riduzione viene mantenuta fino a nuova comunicazione, fatto salvo l'accertamento da parte del concessionario di difformità.

5. Agricoltori. Gli utenti agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10%.

6. Residenti all'estero. Gli utenti il cui nucleo familiare risiede o ha dimora per più di tre mesi all'anno fuori dal territorio nazionale, a condizione che documentino opportunamente tale condizione, beneficiano di un coefficiente di riduzione sul totale della tariffa pari al 10% per ogni periodo di almeno tre mesi.

7. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento della quota variabile, di una percentuale massima del 70% per l'utenza non domestica in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo e/o recupero mediante idonea documentazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo e/o recupero. La riduzione è calcolata in proporzione sulla base della quantità effettivamente avviata al riciclo e/o recupero, rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di rifiuti assimilati effettivamente avviata al riciclo è riscontrata a consuntivo dal modello unico di denuncia (M.U.D.) e/o dai formulari di identificazione dei rifiuti riferita all'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di scadenza prevista dalla legge per la presentazione del M.U.D., apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente al modello unico di denuncia (M.U.D.) succitato e/o i formulari di identificazione dei rifiuti. Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell'utenza l'importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l'anno di calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

8. La tariffa è ridotta, attraverso l'abbattimento del 50% della quota variabile, commisurata ai mesi di mancato e documentato esercizio di attività di agriturismo, bed and breakfast, case vacanza

(sospensione inferiore a 15 giorni al mese non spetta nessuna riduzione, sospensione di almeno 15 giorni al mese spetta la riduzione per un mese). La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno successivo alla presentazione della domanda. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

9. Le utenze non domestiche che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, la tariffa è abbattuta fino ad un massimo del 70% della quota variabile in relazione alle quantità di beni alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito. La riduzione è calcolata sulla base della quantità effettivamente ceduta a titolo gratuito rapportata ai quantitativi calcolati in base ai coefficienti di produzione. La quantità di beni alimentari che il produttore dimostri di aver ceduto a titolo gratuito è riscontrata a consuntivo mediante presentazione di apposita documentazione dimostrante le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, nel corso dell'anno precedente a quello nel quale viene applicata la riduzione. Per il calcolo della riduzione spettante saranno utilizzati i Kd indicati nel Piano Economico Finanziario approvato dal Consiglio Comunale dell'anno d'applicazione della riduzione. A pena di decadenza, il produttore deve presentare, entro il 30 giugno di ciascun anno, apposita istanza di riduzione su modello messo a disposizione dal Comune o dal Concessionario, unitamente alla documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg cedute a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza, ai fini dell'applicazione della presente riduzione. Nel caso in cui, a seguito di variazione/cessazione dell'utenza l'importo della riduzione spettante sia superiore al dovuto per l'anno di calcolo della riduzione, il concessionario provvederà ad emettere bolletta di rimborso per la parte di valore della riduzione eccedente.

10. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche è applicata una riduzione della tariffa variabile del 30%. La richiesta per la pratica del compostaggio deve essere presentata dall'utente all'amministrazione comunale che provvede a darne comunicazione al concessionario. La riduzione decorre dal mese successivo alla presentazione della richiesta. La verifica della pratica del compostaggio da parte dell'utente è effettuata nel corso degli anni dall'amministrazione comunale oppure da soggetto terzo individuato dalla stessa amministrazione comunale.

11. La tassa è dovuta per intero in caso di interruzione del servizio per imprevisti o imprevedibili impedimenti organizzativi, per causa di forza maggiore oppure per motivi sindacali a condizione che l'interruzione non abbia una durata continuativa superiore a tre giorni. In caso contrario la tassa è abbattuta dell'80% di quanto dovuto per ogni giorno intero di interruzione come previsto dal comma 656 dell'art.1 della L. 147/2013.

### **Art. 16 - Agevolazioni, contributi, esenzioni sulla tariffa**

1. Sono concesse agevolazioni sull'intera tariffa per i nuclei familiari formati da ultrasessantacinquenni che si trovino in una situazione di grave disagio economico. La riduzione sarà pari al 100% per i nuclei aventi un valore ISEE non superiore a € 11.500,00 mentre in presenza di un valore ISEE compreso fra € 11.500,01 € e € 14.000,00 la riduzione è del 50%. I limiti di reddito saranno determinati annualmente dal Consiglio Comunale. In caso di mancata deliberazione i limiti di reddito sono quelli indicati nel presente comma.

2. Sono concesse agevolazioni del 80% sulla parte variabile della tariffa per i nuclei familiari composti esclusivamente da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non sia utilizzata da altri soggetti.
3. E' prevista un'agevolazione annua pari a 50 € per le famiglie che comprendono nel proprio nucleo familiare soggetti affetti da gravi handicap certificati dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 4 della legge L. n. 104/1992.
4. Ai fini della determinazione dell'agevolazione nel nucleo familiare non vengono computati i collaboratori domestici, le badanti e simili.
5. Le richieste di agevolazione tariffaria, previste dal comma 1 del presente articolo, devono essere accompagnate da dichiarazione ISEE in corso di validità e debbono essere presentate al concessionario annualmente entro il termine del 31 luglio. L'agevolazione tariffaria ha effetto per l'anno di presentazione dell'istanza, tramite conguaglio di quanto dovuto nella bolletta di saldo.
6. E' altresì riconosciuta al Comune, nell'ambito della delibera di approvazione delle tariffe, la facoltà di determinare ulteriori agevolazioni a favore di categorie di utenti per particolari ragioni di carattere economico e sociale.
7. La copertura dei minori introiti derivanti dalle agevolazioni tariffarie, contributi ed esenzioni di cui al presente articolo, è integralmente garantita dal bilancio comunale.
8. Considerata la sostanziale continuità della TARI con la TARES sono fatte salve le richieste di agevolazione presentate entro il 31.12.2013.
9. E' concessa un'agevolazione del 10% sulla quota variabile della tariffa alle imprese che sono localizzate nell'area industriale APEA e che hanno sottoscritto con il soggetto Gestore il disciplinare di cui all'art.12 del regolamento regionale 74/r del D.P.G.R. 2 Dicembre 2009. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, avrà effetto dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
10. E' concessa a decorrere dall'anno 2017 l'agevolazione del 50% sulla quota fissa della tariffa ai pubblici esercizi che nel corso dell'anno precedente abbiano dismesso le slot-machine presenti nei propri locali. L'agevolazione è concessa limitatamente all'anno di imposizione successivo alla dismissione. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati. La riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.
11. E' concessa per le utenze domestiche un'agevolazione del 20% sulla quota variabile, se un componente della famiglia è domiciliato per motivi di studio o di lavoro presso un comune diverso da quello di residenza per almeno 6 mesi all'anno. Il domicilio deve essere dimostrato con documenti ufficiali (es. contratto d'affitto, bollette servizi intestati al componente domiciliato altrove, contratto di lavoro, documenti di iscrizione a istituti scolastici o universitari, ecc.). La comunicazione è valida per l'anno in cui viene presentata e deve pervenire entro il mese di giugno.
12. La parte variabile della tariffa relativa ad utenze non domestiche è abbattuta del 50% se relativa a nuove attività commerciali avviate nel corso dell'anno. Per nuova attività s'intende l'inizio di un'attività commerciale con l'esclusione di subingressi, variazioni, trasferimenti e ampliamenti di attività preesistenti. La riduzione si applica per i 36 mesi successivi l'inizio della nuova attività. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati da produrre al concessionario entro 60 giorni dalla data di inizio dell'attività.

13. E' concessa un'agevolazione del 70% sull'intera tariffa alle utenze non domestiche iscritte al Registro Regionale delle ONLUS o al Registro unico Nazionale del Terzo Settore che esercitano attività socio-sanitarie. La riduzione sarà concessa su domanda degli interessati, e, qualora accettata, la riduzione opera nei confronti degli utenti che risultano regolari nel pagamento della tariffa rifiuti, dei tributi comunali e delle sanzioni amministrative.

### **Art. 17 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, si applicano le riduzioni/agevolazioni in modo decrescente partendo da quella più favorevole al contribuente.

## **CAPO VI - RISCOSSIONE - ACCERTAMENTI - SANZIONI**

### **Art. 18 - Riscossione**

1. Il Comune o l'eventuale Concessionario affidatario dell'attività di riscossione, riscuote la tassa sui rifiuti dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tassa e tributo provinciale.

2. Il versamento della TARI è effettuato tramite modello di pagamento unificato F24 di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 4 rate scadenti nei mesi di aprile, maggio, ottobre e dicembre, ove non diversamente stabilito dal Consiglio Comunale in sede di determinazione delle tariffe.

4. Qualora non diversamente stabilito in sede di approvazione delle tariffe, le rate sono determinate applicando:

a) a quelle scadenti nei mesi di aprile, maggio (1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> rata - *acconti*) il 50% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente;

b) a quella scadente nel mese di ottobre (3<sup>a</sup> rata - *acconto*) pari al 25% della TARI annuale calcolata utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente

c) a quella scadente nel mese di dicembre (4<sup>a</sup> rata - *saldo/conguaglio*), le tariffe approvate dal Consiglio Comunale e pubblicate nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, a saldo della TARI dovuta per l'intero anno, con conguaglio su quanto già determinato con le tre rate d'acconto.

5. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

6. Gli avvisi bonari di liquidazione sono spediti presso la residenza e/o la sede legale del soggetto passivo, o altro recapito segnalato dallo stesso, tramite servizio postale o agenzie di recapito autorizzate come corrispondenza ordinaria e sono corredati dalla modulistica che permette il pagamento in modo da semplificare l'adempimento da parte del contribuente.

7. Decorsi i termini di pagamento degli avvisi bonari di liquidazione senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica **dell'atto di sollecito**, per il pagamento entro 30 giorni in unica soluzione dell'importo ancora dovuto, con addebito delle sole spese di notifica.

8. Decorsi i termini di pagamento del sollecito, di cui al comma precedente, senza che sia intervenuto regolare adempimento da parte del contribuente, si procederà con la notifica dell'atto di accertamento esecutivo di cui al comma 792 del Legge 160/2019, con maggiorazione di sanzioni, interessi e spese.

9. L'avviso bonario di liquidazione, l'atto di sollecito e l'accertamento esecutivo sono determinati sulla base dei dati risultanti al Comune (numero di componenti, categorie, superfici, periodi di detenzione, ecc.).

10. Ai sensi dell'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si procede all'emissione dell'avviso bonario di liquidazione, dell'atto di sollecito e dell'accertamento esecutivo o all'effettuazione dei rimborsi qualora la somma dovuta dal singolo utente o da riconoscere al singolo utente sia inferiore a 12 euro. La somma di cui sopra s'intende comprensiva di tributo provinciale, eventuali sanzioni ed interessi mentre non comprende le spese amministrative e di notifica.

## **Art. 19 - Rateizzazioni**

1. L'avviso di accertamento può essere rateizzato su richiesta del contribuente. La domanda di rateizzazione deve essere presentata al Concessionario prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva. La rateizzazione è concessa in caso di inesistenza di morosità relativa a precedenti rateizzazioni ed in caso in cui il debitore versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà.

2. La rateizzazione è effettuata sull'importo intero accertato, secondo il seguente schema:

- fino a € 100,00 nessuna rateizzazione;

- per importi da €100,01 a €1.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare 6 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €100,00;

- per importi compresi tra €1.000,01 e €3.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 12 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €150,00;

- per importi compresi tra €3.000,01 e €6.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 24 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €240,00;

- per importi compresi tra €6.000,01 e €20.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 36 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €250,00;

- per importi compresi tra €20.000,01 e €50.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 48 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €550,00;

- per importi superiori a €50.000,00 la durata massima della rateizzazione non può superare i 72 mesi e l'importo minimo di ogni singola rata non può essere inferiore a €1.050,00;

3. La "situazione di temporanea e obiettiva difficoltà" richiamata al comma 1 deve essere dichiarata dal contribuente all'atto della richiesta.

4. Sulla somma da rateizzare è applicato l'interesse legale su base annua vigente al momento della richiesta.

5. Per quanto non qui regolamentato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi, 798, 799, 800, 801 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160.

### **Art. 20 - Funzionario Responsabile**

1. Il concessionario designa il Funzionario Responsabile cui sono attribuiti tutti i poteri per ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, compresa la determinazione dell'eventuale rimborso da comunicare al comune e al contribuente, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative alla tassa stessa.

### **Art. 21 - Controlli**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

3. Il Funzionario Responsabile effettua tutte le verifiche ed i controlli relativi alle comunicazioni, nei modi e nelle forme ritenute maggiormente efficaci ed opportune, compresi:

- a. l'invito agli utenti a trasmettere atti e documenti, comprese le planimetrie dei locali e delle aree scoperte ed il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD);
- b. l'invio agli utenti di questionari relativi a dati e notizie specifici, da restituire debitamente sottoscritti;
- c. l'invito all'amministratore di condominio di cui all'art. 1117 o 117-bis del codice civile o al soggetto responsabile del pagamento a trasmettere l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio, alla multiproprietà ed al centro commerciale integrato con obbligo di restituzione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della richiesta.

4. Dell'esito delle verifiche effettuate è data comunicazione agli interessati, con invito a questi ultimi di restituire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento, copia della lettera firmata per accettazione. Nello stesso termine, l'utente può fornire ulteriori elementi che, se riconosciuti validi, producono l'annullamento o la rettifica della comunicazione inviata.

### **Art. 22 - Accertamenti**

1. Il Funzionario Responsabile procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato, ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162, della Legge 296/2006.

2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, il concessionario può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n. 138/1998.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio, di cui ai commi precedenti, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la

dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

4. Gli avvisi di accertamento, ai sensi dell'art. 1, comma 162, della Legge 296/2006, sottoscritti dal Funzionario Responsabile per la gestione del tributo devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati e devono contenere gli elementi identificativi:

- a. del contribuente;
- b. dei locali, delle aree e le loro destinazioni;
- c. dei periodi, degli imponibili o dei maggiori imponibili accertati;
- d. della tariffa applicata e relativa deliberazione.

5. Gli avvisi di accertamento devono inoltre contenere:

- a. l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato;
- b. il nominativo del responsabile del procedimento, nel caso sia diverso dal funzionario responsabile;
- c. l'indicazione dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela.
- d. l'indicazione delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere.

6. Qualora il Funzionario Responsabile del tributo, d'ufficio o su istanza del soggetto interessato, ritenga errato, in tutto o in parte, l'accertamento notificato al contribuente può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo, previa comunicazione all'interessato.

7. Gli avvisi di accertamento sono maggiorati delle sanzioni, degli interessi legali e delle spese di notifica.

### **Art. 23 - Contenzioso**

1. Contro l'avviso di accertamento del tributo, l'avviso di liquidazione ovvero il ruolo coattivo, nonché gli altri atti indicati dall'art. 19 del D. Lgs. 546/92, il contribuente, entro 60 giorni dalla data di notificazione dell'atto stesso, può avvalersi della facoltà di presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

2. Il ricorso deve ottemperare alle disposizioni di cui all'art. 18 del D.Lgs. 546/92, pena l'inammissibilità del ricorso stesso, a norma di quanto disposto dal 4° comma dell'art. 18 citato.

3. Si applica l'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/1997.

### **Art. 24 - Sanzioni e interessi**

1. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

2. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'art. 21 del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500. In caso di risposta oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica, il Comune può applicare la sanzione da 50 a 200 euro. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

7. Nei casi in cui i documenti utilizzati per i versamenti non contengono gli elementi necessari per l'identificazione del soggetto che li esegue e per l'imputazione della somma versata, si applica la sanzione stabilita dall'articolo 15 del Decreto Legislativo n. 471 del 1997.

8. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

9. Si applica la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo n. 472 del 1997.

10. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

## **Art. 25 - Ravvedimento operoso**

1. La sanzione di cui al precedente art. 24 comma 6 (omesso o insufficiente versamento dell'imposta) è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già contestata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza:

a) a un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b) ad un nono del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di novanta giorni dalla data della sua commissione;

c) a un ottavo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro un anno dalla data della sua commissione;

d) a un settimo del minimo, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito entro due anni dalla data della sua commissione;

e) a un sesto, nei casi di mancato pagamento della tassa o di un acconto, se esso viene eseguito oltre due anni dalla data della sua commissione;



2. Le sanzioni di cui al precedente art. 24 commi 1 e 2 (omessa o infedele presentazione della dichiarazione) sono ridotte, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza, ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

#### **Art. 26 - Riscossione coattiva**

1. La riscossione coattiva è effettuata mediante gli strumenti di legge. In particolare mediante ruolo coattivo, di cui al D.P.R. n. 602/1973 o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 638/1910 e mediante atti di accertamento esecutivi emessi a decorrere dal 1° gennaio 2020, in conformità all'art. 1, comma 792 della Legge n. 160/2019. e s.m.i..

#### **Art. 27 - Rimborsi**

1. Il contribuente può richiedere al concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

2. Sulle somme rimborsate sono dovuti gli interessi legali calcolati con maturazione giorno per giorno dalla data dell'eseguito versamento ovvero, in caso di errore non imputabile al concessionario del servizio, dalla richiesta di rimborso.

3. Nei casi di errore, di duplicazione, di eccedenza dell'importo addebitato rispetto a quanto dovuto, o di importo addebitato riconosciuto non dovuto, il concessionario comunica al comune e al contribuente il rimborso della tassa riconosciuta non dovuta entro 120 giorni dalla data di presentazione della richiesta da parte del contribuente. Il Comune provvede ad effettuare il rimborso al contribuente entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al periodo.

### **CAPO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI**

#### **Art. 28 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge e le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'art. 1 comma 792 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

#### **Art. 29 - Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore a norma di legge ed è applicato a partire dal primo di gennaio dell'anno di approvazione.